

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 190

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 23 dicembre 2017)

INDICE

CANTINI ed altri: sull'incidente del bus in Spagna nel marzo 2016 (4-08082) (risp. AMENDOLA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	Pag. 7647	MUSSINI ed altri: sul contenzioso del Comune di Fontanellato (Parma) in merito alla realizzazione di opere di edilizia (4-07137) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	7660
FERRARA Elena ed altri: sulle delibere comunali relative all'accoglienza dei migranti richiedenti asilo nel loro territorio (4-08180) (risp. MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	7648	ORELLANA: sulla posizione dell'Italia in merito all'adozione del Registro obbligatorio della trasparenza dell'Unione europea (4-08270) (risp. GOZI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	7666
GASPARRI: sulla tutela della categoria degli urtisti (4-07709) (risp. CESARO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>)	7652	ORRÙ ed altri: sulla soppressione della tratta ferroviaria Trapani-Alcamo (4-00699) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	7670
MANCONI: sulla detenzione di 5 connazionali ad Amburgo dal 7 luglio 2017 (4-08103) (risp. AMENDOLA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	7656	SANTANGELO ed altri: sul taglio delle tratte aeree operato da Ryanair nell'aeroporto di Trapani Birgi (4-08136) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	7673

CANTINI, GINETTI, MARCUCCI, MOSCARDELLI, SCALIA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che:

il 19 marzo 2016, un bus che percorreva l'autostrada tra Valencia e Barcellona perse il controllo e fece un frontale con un'auto nei pressi di Tarragona;

nell'incidente persero la vita 13 persone, tra le quali 7 ragazze italiane, e 34 rimasero ferite;

un primo procedimento penale, nel novembre 2016, è stato archiviato senza che l'autista fosse mai stato interrogato;

le proteste delle famiglie delle vittime avevano ottenuto la riapertura delle indagini affidate ad un nuovo giudice per le indagini preliminari;

il nuovo magistrato è però giunto alle stesse conclusioni, dopo avere interrogato l'autista Santiago Rodriguez Jimenez, 62 anni. L'uomo ha dichiarato che aveva riposato sufficientemente durante la breve sosta a Valencia, che non si era addormentato al volante e che era in condizioni idonee alla guida, sostenendo che l'incidente era stato causato dalla pioggia. L'uomo era indagato per 13 presunti omicidi per imprudenza. Il giudice per le indagini preliminari ha concluso per l'assenza di indizi che possano portare all'incriminazione penale dell'autista, e rinviato le parti ad una possibile causa civile;

in un primo momento la Polizia spagnola aveva ipotizzato come causa dell'incidente un improvviso colpo di sonno dell'autista, che aveva percorso il tragitto tra Barcellona e Valencia in 24 ore per portare le passeggere alla festa dei fuochi a Fallas;

gli interroganti hanno apprezzato i contatti immediati dei ministri Alfano e Orlando nei confronti dei loro omologhi spagnoli,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di procedere ufficialmente presso il Governo spagnolo affinché venga valutato se sia possibile appellarsi direttamente alla corte d'appello di Taragona per

tutelare il diritto ad un processo che metta in luce le responsabilità del grave incidente.

(4-08082)

(20 settembre 2017)

RISPOSTA. - Come noto, il 19 settembre 2017 il competente giudice spagnolo ha deciso nuovamente l'archiviazione dell'istruttoria sull'incidente stradale avvenuto il 20 marzo 2016 a Freginals, nel quale persero la vita 13 persone, tra le quali 7 studentesse italiane in Erasmus in Spagna. A seguito della decisione dell'autorità giudiziaria spagnola, il ministro Alfano e il Ministro della giustizia Orlando, parlando con i loro rispettivi omologhi spagnoli, hanno chiesto che sulla tragica vicenda venga fatta piena luce circa le cause del sinistro.

L'ambasciatore d'Italia a Madrid è intervenuto presso le competenti autorità locali per esprimere lo sconcerto da parte italiana alla notizia dell'archiviazione dell'istruttoria senza che fossero terminate le indagini e chiarite le dinamiche dell'incidente.

Dal punto di vista giudiziario i legali che assistono le famiglie delle vittime e il pubblico ministero hanno tempestivamente presentato appello avverso il decreto di archiviazione, fondando il ricorso sull'assoluta carenza di una solida argomentazione giuridica che caratterizzerebbe la decisione adottata dal giudice, che, sempre nell'opinione dei legali, poggerrebbe solamente sull'insufficienza delle prove ottenute nel corso dell'istruttoria.

Si attende ora che il Tribunale investito della questione si pronunci confermando la decisione di chiudere l'istruttoria o ordinando la riapertura delle indagini.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

AMENDOLA

(21 dicembre 2017)

FERRARA Elena, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CARDINALI, CHITI, CIRINNA', D'ADDA, DALLA ZUANNA, FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, FISSORE, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MARTINI, MATTESINI, MICHELONI, MO-

SCARDELLI, MUCCHETTI, PEZZOPANE, PUGLISI, SANGALLI, SILVESTRO, ESPOSITO Stefano, TOCCI, VACCARI, VALENTINI, ZANNONI, FAVERO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2017, nei comuni di Trecate e a Sillavengo (Novara), in seguito alla lettera inviata dal sindaco di Trecate alla popolazione con la quale esortava ad evitare di concludere accordi finalizzati all'accoglienza di migranti, si registrava un'iniziativa dei militanti del movimento "CasaPound" con l'esposizione di uno striscione contenente la scritta "Refugees not welcome" ("I rifugiati non sono benvenuti");

a Novara il capogruppo consiliare di maggioranza (Lega Nord) ha presentato una mozione (n. 241) affinché l'amministrazione comunale si doti di un provvedimento volto ad attivare procedure preventive di controllo su privati e cooperative che intendano ospitare richiedenti asilo: proprietari o conduttori di beni immobili sarebbero obbligati a comunicare preventivamente all'amministrazione la partecipazione a bandi finalizzati all'ospitalità e alla gestione di richiedenti asilo. Lo stesso provvedimento contiene sanzioni in caso di mancata comunicazione;

i Comuni di Grignasco e Momo, sempre in provincia di Novara, hanno predisposto delle ordinanze che obbligano i privati, le cooperative o varie organizzazioni che partecipano ai bandi della Prefettura per dislocare sul territorio i richiedenti asilo a informare preventivamente e tempestivamente l'amministrazione comunale delle proprie intenzioni, pena una denuncia all'autorità giudiziaria e una sanzione pecuniaria;

la Giunta del Comune di San Germano vercellese, in data 9 agosto 2017, ha adottato una delibera denominata "Tutela del territorio sangermanese dall'invasione, immigrazione delle popolazioni africane e non solo", che accusa il principio della distribuzione diffusa dei migranti sul territorio, allude al fatto che le associazioni che si occupano dell'accoglienza dei migranti siano dedite al malaffare e rifiuta il piano di accoglienza presentato dalla Prefettura, non riconoscendo le legittime scelte portate avanti dal Governo;

considerato che:

le procedure e le modalità di accoglienza sono regolate dalla normativa nazionale e da appositi accordi tra enti locali e Ministero dell'interno;

tali procedure prevedono norme per l'accoglienza volte a tutelare sia la permanenza sul territorio nazionale dei migranti, sia la salute e l'incolumità dei cittadini residenti;

Trecate conta 20.399 abitanti (dato al 31 dicembre 2016) e il Ministero ha stabilito una quota di 2,5 migranti ogni 1.000 abitanti e quindi è

prevedibile vi siano nuovi arrivi, oltre al fatto che i 22 migranti al momento presenti rappresentano lo 0,11 per cento della popolazione;

nel caso di specie, le procedure per l'accoglienza dei migranti sono state rispettate interamente dagli organi preposti sul territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte alla grave situazione e se non ritenga di dover intervenire, in base alle proprie attribuzioni, per sollecitare un intervento normativo in via d'urgenza volto ad enucleare una possibile soluzione rispetto alle delibere degli enti locali in totale contrasto rispetto alla normativa nazionale sulla questione migranti, senza che sia necessario procedere in sede di impugnazione davanti al giudice amministrativo con i seguenti oneri economici e lungaggini processuali;

come intenda tutelare l'azione degli organi preposti alla gestione delle politiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo, assicurandone il buon esito.

(4-08180)

(5 ottobre 2017)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si fa riferimento ad alcune iniziative messe in atto da gruppi politici e da amministrazioni comunali, nelle province di Novara e Vercelli, apertamente intese a contrastare i piani e le politiche statali di accoglienza dei migranti, evidenziando il rifiuto di ospitare ulteriori quote di immigrati nei rispettivi territori. Si sollecita, pertanto, un intervento del Governo finalizzato ad assicurare, in via amministrativa, il pieno rispetto da parte delle amministrazioni locali delle politiche nazionali in materia, senza necessità di ottenere l'annullamento delle delibere comunali dissonanti attraverso ricorsi giurisdizionali.

Le iniziative ricordate sono note al Governo benché non tutte siano state portate a compimento (ad esempio, non risulta che sia stata discussa dal Consiglio comunale di Novara la mozione citata nell'interrogazione, a firma del capogruppo consiliare della Lega nord).

Occorre comunque evidenziare che nel vigente ordinamento non è riconosciuto alcun potere di annullamento da parte dell'amministrazione dell'interno degli atti deliberativi adottati dagli enti locali nella loro autonomia. Perciò, al di fuori dei soli casi, assolutamente eccezionali, in cui la tutela di preminenti interessi pubblici richieda l'eliminazione di atti affetti da il-

legittimità estremamente gravi, suscettibili di comportare una rottura dell'unità del sistema amministrativo (si veda, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale 21 aprile 1989, n. 229), eventuali illegittimità di deliberazioni comunali possono essere fatte valere solo in sede di impugnazione davanti al giudice amministrativo dai soggetti legittimati.

Tuttavia, rimane ferma convinzione del Governo che una distribuzione equilibrata e sostenibile dei migranti su tutto il territorio nazionale offra loro maggiori possibilità di piena integrazione e che un modello di accoglienza diffusa rappresenti comunque l'unica via in grado di rispettare tanto i diritti delle comunità che accolgono che quelli di coloro che vengono accolti. A tale finalità rispondono le iniziative poste in essere dal Governo per favorire l'adesione da parte dei Comuni alle politiche di accoglienza.

Si richiama, innanzitutto, il piano ANCI-Ministero dell'interno, presentato nel gennaio 2017 in sede di Conferenza delle Regioni, diretto ad assicurare la distribuzione dei migranti attraverso la piena condivisione con i sindaci, secondo un criterio di proporzionalità tra la popolazione residente e il numero dei richiedenti asilo destinati ad una determinata comunità. Il quadro dell'intesa strategica con il sistema dei Comuni italiani prevede la costituzione di un'apposita cabina di regia con il compito di definire gli interventi occorrenti per la risoluzione delle criticità registrate sui singoli territori, nel quadro di un coinvolgimento attivo dei sindaci.

Inoltre, al fine di favorire quanto più possibile il sistema di accoglienza diffusa ed il potenziamento della rete dello SPRAR, con il decreto ministeriale 10 agosto 2016 è stato innovato il sistema di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Ciò al fine di stabilizzare la rete degli enti locali che già partecipano all'accoglienza e di facilitare l'avvio di nuovi progetti da parte degli enti stessi. In questa stessa direzione si iscrivono le iniziative promosse dall'ANCI, d'intesa con il Ministero, dirette a supportare, anche attraverso la pubblicazione di *tutorial* sul sito *web* dello SPRAR, i Comuni che intendono aderire al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Si evidenzia che è in corso un progressivo ampliamento della platea degli enti locali coinvolti: si è passati, infatti, dai 2.800 Comuni impegnati nel sistema di accoglienza alla fine del 2016 ai 3.384 alla data 13 novembre 2017, con un incremento del 21 per cento. Si informa, inoltre, che nel sistema SPRAR vi era, alla data del 31 dicembre 2016, una disponibilità di 26.012 posti, mentre alla data del 13 novembre 2017, risultano finanziati 32.645 posti, con un incremento del 25,5 per cento. Sono, infine, in corso di valutazione le richieste di ampliamento presentate da 50 enti locali già titolari di progetti SPRAR per un totale di 1.208 posti, mentre 132 enti locali hanno presentato nuove domande per 3.611 posti. Le relative procedure di valutazione si concluderanno entro l'anno 2017 e gli enti verranno ammessi ai finanziamenti dal 1° gennaio 2018.

Si segnala, infine, che il Governo ha previsto specifici incentivi di natura finanziaria per i Comuni impegnati nel sistema di accoglienza. In particolare, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, nell'anno 2016 sono stati previsti 100 milioni di euro. Nel "decreto mezzogiorno" (decreto-legge n. 91 del 2017) tale incentivo è stato riprogrammato per l'anno 2018 attraverso lo stanziamento di ulteriori 150 milioni di euro da distribuire ai Comuni in base al numero di stranieri effettivamente accolti. Nello stesso provvedimento è prevista, inoltre, la facoltà per gli stessi Comuni di assumere personale da destinare alle attività di accoglienza e integrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANZIONE

(21 dicembre 2017)

GASPARRI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la categoria degli urtisti, nata nel 1870, è la più antica autorizzata come forma di commercio su area pubblica di Roma e si occupa della vendita esclusiva di immagini sacre e storiche;

la sua valenza storica è stata riconosciuta giuridicamente dalla Regione Lazio, competente in materia di commercio, come previsto dalla Costituzione italiana, come pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Lazio del 31 dicembre 2016, n. 105, artt. 58,121,122;

tale certificazione storica è stata depositata dai rappresentanti della categoria presso il protocollo del Gabinetto del sindaco Raggi, dell'assessore Meloni e del dirigente del Dipartimento attività produttive, in data 3 gennaio 2017 e tramite la Regione Lazio, nella figura del vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Storace, al Ministro dei beni e delle attività culturali, con nota CRL, registro ufficiale, 0000372.U.09/01/2017, ore 16:20, richiedendo altresì il ripristino delle postazioni loro assegnate prima della delibera di Giunta capitolina temporanea n. 233/2014;

nel 1985 un vincolo istituito con decreto ministeriale negò la possibilità agli urtisti di operare all'interno del Colosseo;

tale vincolo fu cancellato a seguito di ricorso al TAR, vinto in data 21 novembre 1986, ripristinando le postazioni di vendita;

ci sono molte testimonianze della loro importanza storica, tra le quali una lettera del Presidente degli Stati Uniti d'America, Eisenhower;

da circa 2 anni gli urtisti non lavorano più nell'area del Colosseo, Fori Imperiali e Piazza Venezia, e tale situazione non è più sostenibile per loro e per le loro famiglie;

nei siti archeologici citati al posto della categoria storicamente autorizzata, impazzano abusivi, che vendono qualsiasi prodotto, creando una evidente situazione di degrado,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire nelle sedi opportune nei confronti dell'amministrazione comunale di Roma per sollecitare una maggiore tutela e un maggior rispetto, vista la storicità e la peculiarità della categoria degli urtisti;

se non ritenga doveroso adoperarsi affinché gli urtisti vengano ricollocati nei siti descritti per rilanciare l'immagine e la tradizione di Roma, anche attraverso la collocazione di banchi caratteristici, che richiamano il sito archeologico e che vengano dichiarati patrimonio storico culturale della città di Roma.

(4-07709)

(27 giugno 2017)

RISPOSTA. - La particolare categoria di venditori ambulanti detti "urtisti" ha alle spalle un lungo passato che affonda le radici nella Roma ottocentesca (detti anche peromanti, specializzati nella vendita di oggetti devozionali della religione cattolica, percorrevano le vie cittadine avvicinando turisti e pellegrini, richiamando l'attenzione tramite un lieve urto assestato con la piccola cassa di legno contenente la merce in vendita, tenuta appesa al collo). Nel corso degli anni questa tradizionale attività commerciale si è evoluta ed è significativamente mutata, assumendo anche la tipologia di vendita ambulante su posteggio fisso, fatto oggetto di apposita concessione di occupazione di suolo pubblico, di competenza del Comune.

Storicamente a Roma le uniche autorizzazioni rilasciate dagli uffici ministeriali per le concessioni d'uso del suolo pubblico ad uso degli urtisti sono contenute dalla nota della Direzione per i beni ambientali, architettonici, archeologici e storici prot. n. 22 del 2 gennaio 1987, che ebbe a definire le postazioni dei cosiddetti urtisti, con dimensione della superficie di vendita 0.80 per 1.20 metri.

Negli ultimi anni, come è noto, si è accresciuta l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità preposte alle funzioni di tutela del patrimonio culturale e del decoro urbano riguardo a diffusi fenomeni di ipertrofia delle forme di commercio su aree pubbliche, ambulante, in forma itinerante o su posteggio fisso, specie nelle immediate vicinanze delle aree e dei monumenti di maggiore interesse turistico e perciò interessati da flussi turistici particolarmente sostenuti e intensi.

In proposito, in attuazione dell'art. 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto con il decreto legislativo n. 42 del 2004, che ha ripreso la previgente disposizione in base alla quale i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, il Ministero ha adottato una prima direttiva in data 9 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2007, n. 269, cui è seguita una seconda direttiva agli uffici, la direttiva "Ornaghi", adottata dal Ministro *pro tempore* in data 10 ottobre 2012 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2012, n. 262, intesa essenzialmente a sollecitare l'esercizio dei poteri e delle funzioni degli uffici periferici ministeriali in tema di tutela e valorizzazione, mediante ricognizione dei vincoli esistenti, eventuale rafforzamento delle prescrizioni in essi contenute, nonché mediante l'avvio in leale cooperazione con le autonomie territoriali delle opportune azioni di coordinamento dei rispettivi compiti e funzioni, nell'ottica di contemperare al meglio le prioritarie esigenze di tutela con quelle legate alle attività commerciali e annonarie su aree pubbliche.

Anche in applicazione di queste previsioni, è stato sottoscritto in data 17 aprile 2014 un apposito accordo di collaborazione tra le amministrazioni statali e comunali.

Il Comune di Roma per parte sua ha formalizzato, con delibera di Giunta comunale n. 96 del 9 aprile 2014, le attività del tavolo tecnico preposto alla formulazione di un piano generale del commercio su strada per affrontare la questione della compatibilità tra le attività commerciali all'aperto, di diversi generi e tipologia, e le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della città. Il tavolo tecnico ha concluso in data 1° luglio 2014 la prima fase funzionale dei propri lavori, al termine della quale ha adottato le relative determinazioni conclusive riferite alla compatibilità della presenza delle postazioni commerciali su area pubblica con l'esigenza di tutela e decoro dei seguenti ambiti territoriali: 1) area archeologica centrale, circo Massimo, tridente; 2) piazza Navona, piazza della Rotonda-Pantheon.

Tali determinazioni conclusive sono state formalizzate in data 4 agosto 2014 con la sottoscrizione dell'accordo interistituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra Ministero e Roma capitale.

Con la determinazione dirigenziale dell'amministrazione capitolina n. 1927/2014 si è proceduto all'avvio della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alle tipologie descritte, siti nelle aree individuate dalla deliberazione di Giunta comunale n. 233/2014. La determinazione dirigenziale n. 1927/2014 di avvio della rilocalizzazione temporanea, unitamente alla deliberazione di Giunta n. 233/2014, quale atto presupposto, sono state oggetto di ricorsi giurisdizionali inanzi il Tar del Lazio che, con le ordinanze n. 6526/2014 e n. 115/2015, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati presentata dagli operatori titolari delle postazioni commerciali ascrivibili alla tipologia degli urtisti. L'attività istruttoria è dunque proseguita, e nella conferenza dei servizi del 9 marzo 2015 sono state esaminate e respinte le osservazioni proposte dagli interessati avverso la rilocalizzazione.

In quella stessa sede sono stati approvati gli elaborati grafici relativi alle localizzazioni temporanee ascrivibili alla tipologia urtisti, di cui è stata approvata la localizzazione temporanea situata nell'area di via di san Gregorio, secondo un criterio di prossimità rispetto alle ubicazioni delle soste originarie (con conferma delle prescrizioni di vendita esclusiva di oggetti ricordo di qualità della tipologia di cui alla deliberazione di Giunta municipale n. 9837/1988 e di utilizzo di un tavolino di dimensioni massime 1,20 per 0,80 metri pieghevole e rimovibile, con inibizione di utilizzo di generatori di elettricità e uso di ombrelloni esclusivamente nella stagione estiva).

Sono dunque intervenute le sentenze di merito (Tar del Lazio, sez. II-ter, n. 3412 del 18 marzo 2016, confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con le sentenze in data 23 agosto 2016, n. 3680 e n. 3681), che hanno rimarcato la temporaneità della rilocalizzazione, hanno auspicato un successivo dialogo procedimentale con le parti volto anche ad individuare aree idonee alternative e hanno solo in minima parte accolto i ricorsi degli urtisti, limitatamente ai nuovi limiti che gli atti impugnati hanno imposto all'esercizio dell'attività, dimensionando il tavolino e l'orario di vendita della merce.

È dunque intervenuta la determina dirigenziale comunale n. QH/1857/2016 del 30 dicembre 2016 di differimento al 31 dicembre 2017 del termine (10 gennaio 2017) previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1366/2015 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia urtisti.

Da quanto sopra discende che, nell'ambito e nel rispetto delle normative richiamate, l'attività di questa amministrazione è finalizzata a contemperare le diverse esigenze in campo, ovvero le prioritarie esigenze di decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici e le altrettanto importanti esigenze di lavoro e commercio degli operatori.

È infine intervenuta la legge regionale n. 17 del 2016 che, nel promuovere le botteghe storiche, ha riconosciuto la categoria degli urtisti come meritevole di considerazione sotto il profilo dell'attività tradizionale (modificando l'articolo 14, rubricato "Locali, botteghe e attività storiche", della legge regionale n. 12 del 2016) come correttamente sottolineato nell'atto parlamentare.

Peraltro, anche il quadro normativo nazionale si è di recente arricchito di un'ulteriore previsione che apre alla possibilità, per i Comuni, di salvaguardare, nei centri storici, le attività artigianali e mercantili tradizionali: l'art. 2-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, ha inserito un nuovo comma 1-bis nel citato art. 52 del codice dei beni culturali, in base al quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione".

Queste modifiche normative rivestono un ruolo determinante nella trattazione della collocazione di questi operatori economici, ed il Ministero, ben conscio della loro importanza, assicura che la vicenda assumerà il dovuto rilievo nella concertazione che si stabilirà al tavolo di coordinamento con Roma capitale, sicché appare possibile e auspicabile, in quella sede, anche sulla base degli apporti partecipativi degli operatori interessati, pervenire a una composizione organica ed equilibrata delle diverse esigenze, pubbliche e private, coinvolte nella procedura.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
CESARO

(14 dicembre 2017)

MANCONI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che:

nel corso delle manifestazioni che si sono svolte ad Amburgo tra il 7 e l'8 luglio 2017 in concomitanza con il vertice G20, le forze di polizia tedesche hanno tratto in arresto numerosi manifestanti, tutti cittadini comunitari, tra cui 16 italiani. Ad oggi risultano ancora detenuti presso le carceri tedesche 5 nostri connazionali, Emiliano Puleo, Riccardo Lupano, Orazio

Sciuto, Alessandro Rapisarda e Fabio Vettorel, senza che siano emersi elementi probatori tali da giustificare una detenzione così lunga nel tempo e senza che le autorità tedesche concedessero loro misure alternative alla permanenza in carcere, quali il rilascio su cauzione e la domiciliazione in territorio tedesco;

le condizioni di trattenimento, come testimoniato dal deputato tedesco Martin Dolzer, sono contrarie alle norme europee: i 5 giovani hanno avuto diverse difficoltà nel contatto con gli avvocati, nell'accesso alla biblioteca del carcere e nella ricezione di pacchi contenenti beni di prima necessità provenienti dall'Italia;

considerato che:

sono state presentate in merito a questa stessa vicenda il 27 luglio un'interrogazione da parte dell'on. Erasmo Palazzotto (4-17511); il 1° agosto un'interrogazione da parte delle sen. Bellot, Bisinella e Munerato (3-03934) e un'altra da parte della sen. Puppato (3-03933); il 20 settembre un'interrogazione a risposta scritta da parte dell'on. Federico D'Incà (4-17862);

a oggi tali atti di sindacato ispettivo risultano ancora inevasi;

visto inoltre che la Germania il 23 luglio 2015 ha ratificato la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio europeo sull'applicazione tra gli Stati membri della UE del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; il provvedimento prevede, tra l'altro, che i cittadini europei in attesa di giudizio in un altro Paese dell'Unione possano tornare nel Paese di origine fino a quando non inizi il loro processo, venendo presi in custodia, secondo le misure cautelari decise dal Paese in cui si è subito il fermo,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero;

quali azioni di competenza abbiano intrapreso e intendano intraprendere affinché vengano rimpatriati al più presto i nostri concittadini, visto che ad oggi sembra assolutamente e gravemente assente la loro iniziativa in questo senso nei confronti delle istituzioni tedesche, come anche il loro supporto all'ambasciata italiana a Berlino;

se non ritengano doveroso chiedere un chiarimento alle autorità tedesche in ordine ai capi di imputazione a carico dei nostri connazionali e degli altri cittadini comunitari vittime dei medesimi trattamenti, ai motivi che giustificano il prolungamento della loro detenzione e alla prassi in mate-

ria di carcerazione preventiva che appare discriminatoria verso i cittadini italiani e in contrasto con i principi della Carta di Nizza;

se non sia doveroso sollecitare un richiamo nei confronti della Germania da parte della UE, vista l'evidente violazione di provvedimenti europei (la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio europeo) ratificati dal parlamento tedesco.

(4-08103)

(26 settembre 2017)

RISPOSTA. - La Farnesina, per il tramite del consolato generale di Hannover, ha seguito con grande attenzione la vicenda dei 27 connazionali fermati dalla Polizia tedesca nel corso delle manifestazioni che hanno avuto luogo durante il G20 svoltosi ad Amburgo il 7 e 8 luglio 2017. Appresa la notizia del fermo, la nostra rappresentanza consolare si è da subito attivata al fine di prestare agli interessati ogni possibile assistenza. Oltre a stabilire e mantenere un contatto con i loro familiari e con gli avvocati, sono state effettuate visite consolari per verificare il regime detentivo imposto ai connazionali e il loro stato psicofisico. In tutti gli incontri avuti, sono sempre apparsi in un buono stato di salute e le loro condizioni detentive non hanno mai destato particolari preoccupazioni. Nei frequenti contatti con le autorità carcerarie ci si è costantemente premurati di sostenere, nei limiti del possibile, le loro richieste e non si è mancato di intervenire per agevolare la soluzione di problemi legati soprattutto alle comunicazioni telefoniche ed epistolari con l'esterno, con riferimento soprattutto ai contatti con i familiari.

Dei 27 connazionali fermati, 21 sono stati rimessi in libertà poco dopo, mentre 6 sono stati trattenuti.

Di questi, la signora Marta Rocco è stata liberata il 10 agosto 2017. Su di lei la competente autorità giudiziaria tedesca deve ancora pronunciarsi su un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. I signori Orazio Sciuto, Riccardo Lupano, Emiliano Puleo e Alessandro Rapisarda sono stati condannati a pene inferiori ai due anni di reclusione e tutti rilasciati con sospensione condizionale della sanzione.

Quanto al signor Fabio Vettorel, avverso il provvedimento della custodia cautelare il legale del connazionale aveva presentato un ricorso alla Corte costituzionale, ravvisando un intento discriminatorio ai danni del suo assistito in quanto cittadini tedeschi sottoposti a indagini di uguale tenore per i medesimi fatti erano stati rapidamente rimessi in libertà. Il ricorso è stato rigettato dalla suprema magistratura tedesca.

Il 16 ottobre 2017 è iniziato il procedimento penale a carico dell'interessato. Nel corso dell'udienza l'avvocato difensore ha presentato istanza di ricusazione del giudice per asserita mancanza di imparzialità nei confronti del connazionale. Anche detta istanza è stata respinta. In occasione di una successiva udienza che ha avuto luogo il 15 novembre, il legale che assiste il signor Vettorel ha nuovamente chiesto che l'interessato fosse rimesso in libertà in attesa che si concludesse il processo a suo carico. Il giudice ha deciso positivamente subordinando la scarcerazione al pagamento di una cauzione di 10.000 euro, alla dimora ad Amburgo e all'obbligo di firma 3 volte a settimana. Avverso tale provvedimento la pubblica accusa, in due successive occasioni, ha presentato un ricorso, che è stato però entrambe le volte respinto. Il signor Vettorel è stato pertanto scarcerato il 27 novembre.

Il consolato generale italiano ad Hannover si è fortemente impegnato per fornire al ragazzo tutta la necessaria assistenza durante la permanenza nel penitenziario, mantenendo uno stretto e costante contatto con la madre signora Baroni e con il legale che assiste il connazionale. L'ultima udienza che vede coinvolto il signor Vettorel si è svolta il 4 dicembre in presenza del consolato generale. La rappresentanza consolare continuerà a seguire da vicino il procedimento penale, presenziando, ove consentito, anche alle successive udienze.

Per quanto riguarda, infine, la violazione di provvedimenti europei, nella specie la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio ("sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare"), occorre sottolineare come tale strumento normativo, pur considerando, ove opportuno, il ricorso a misure non detentive come alternativa alla detenzione cautelare (*considerandum* 4 della decisione), non si occupa però dei cosiddetti criteri di scelta delle misure cautelari. Lascia dunque impregiudicato l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri ai fini della protezione delle vittime e dei cittadini in generale e della salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea (art. 3 della decisione). In particolare, l'art. 2, par. 2, sancisce: "La presente decisione quadro non conferisce alcun diritto al ricorso, durante il procedimento penale, a misure non detentive alternative alla custodia cautelare. Questa materia è disciplinata dalla legislazione e dalle procedure dello Stato in cui ha luogo il procedimento".

Alla luce di quanto sopra, non sembra ravvisarsi alcuna violazione della decisione quadro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

AMENDOLA

(20 dicembre 2017)

MUSSINI, FUCKSIA, SIMEONI, PETRAGLIA, VACCIANO, MASTRANGELI, BENCINI. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

in data 3 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna sottoscrivevano un accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile";

ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Comune di Fontanellato (Parma), con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 30 settembre 2010, approvava e presentava alla Regione il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di riqualificazione denominato "Il Listone", ottenendo a tale scopo un finanziamento complessivo pari a 1.620.900 euro;

nello specifico, il progetto approvato prevedeva il restauro di un edificio di proprietà comunale sito a Fontanellato, ed esattamente in via Costa, censito al catasto urbano al foglio n. 30, all. A, mappale 1214, tramite la realizzazione e la successiva gestione di 12 alloggi a canone sostenibile, nonché mediante la costruzione e la successiva gestione di locali per uffici comunali in area di proprietà comunale, censita al catasto urbano al foglio n. 30, all. A, mappali 1214 e 1237;

una volta inserito l'intervento nel programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012, il Comune di Fontanellato, con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 29 novembre 2010, indicava una gara pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva, della realizzazione dei lavori e della gestione degli alloggi e dei locali adibiti ad uso ufficio, mediante lo strumento della concessione di costruzione e gestione di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

come espressamente indicato nel bando di gara, l'importo complessivo della progettazione e dei lavori, riportato nel quadro economico del progetto definitivo approvato e posto a base di gara, ammontava a 3.936.900 euro oltre IVA, dei quali: 3.678.000 per lavorazioni non soggette a ribasso; 22.000 euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 236.900 euro per oneri di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione esecutiva ed in fase di esecuzione, non soggetti a ribasso e comprensivi di oneri previdenziali;

premessi inoltre che:

dall'esito delle procedure di gara, il Comune di Fontanellato, con determina del responsabile del III settore area tecnica (n. 36 del 3 febbraio 2011), ha aggiudicato la concessione all'associazione temporanea di imprese (ATI) composta da Fratelli Manghi SpA, in veste di mandataria capogruppo, e da consorzio Zenit società cooperativa, in veste di mandante, unica ad aver preso parte alla gara e, quindi, ad aver formulato un'offerta;

nonostante il parere contrario di alcuni consiglieri, come da verbale del Consiglio comunale n. 42 del 5 novembre 2010, nel bando era stata inserita una clausola con cui l'amministrazione si riservava espressamente la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché economicamente vantaggiosa;

una volta ottenuta l'approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo presentato in sede di gara (delibera n. 24 del 26 febbraio 2011), l'ATI si avvaleva della facoltà prevista dall'art. 156, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e per l'effetto in data 22 aprile 2011 costituiva la società di progetto Il Listone Srl;

considerato che:

l'articolo 5 del bando di gara, per un verso, fissava per l'esecuzione delle lavorazioni un termine di 680 giorni naturali e consecutivi, "decorrenti dalla data di inizio dei lavori, stabilita nel verbale di consegna dei lavori, che avverrà (...) entro il giorno 28.02.2011, anche in pendenza di stipula del contratto", che scadevano in data 30 settembre 2013; nonché, per altro verso, attribuiva all'aggiudicatario la concessione d'uso per la durata di 47 anni, sui presupposti economico-normativi e secondo le modalità tecnico-economiche previste nel piano economico finanziario;

per quanto attiene al profilo contabile, l'articolo 7 del bando stabiliva la seguente modalità di finanziamento: 1.495.180 euro quale contributo in conto capitale da parte della stazione appaltante, da erogare, sino a concorrenza dell'intero importo, all'esito dell'emissione dello stato avanzamento lavori e relativi certificati di pagamento, con saldo in percentuale del 34,34 per cento dell'importo ivi indicato (oltre alla somma di 236.900 euro per oneri di progettazione esecutiva ed in fase di esecuzione, non soggetti a ribasso e comprensivi di oneri previdenziali), e 120.000 euro (ridotto a 119.760 in sede di gara) per anno, da erogare per la gestione dell'immobile esistente e delle nuove aree;

una volta sottoscritto l'accordo di programma con il Comune di Fontanellato e con la Regione Emilia-Romagna, in data 22 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19 del 1998, il legale rappresentante dell'ATI, insieme con la direzione dei lavori e con il responsabile unico del progetto, in data 28 febbraio 2011 sottoscriveva il verbale di cantierabilità, quello di consegna in via d'urgenza nonché quello di inizio dei lavori;

in data 13 febbraio 2011 e 2 aprile 2012 sono stati approvati e liquidati i primi due stati di avanzamento lavori, per un importo complessivo pari a 555.945,88 euro oltre IVA (cioè 611.540,50 euro);

considerato, altresì che:

a fronte delle sostanziali divergenze emerse in corso d'opera (relative, fra l'altro, alle maggiori e diverse lavorazioni, non previste né nel progetto definitivo posto in gara né in quello esecutivo presentato in sede di gara, ma ritenute opportune e necessarie dal concessionario-esecutore, con conseguente aumento dei costi, nonché a costi extracontrattuali derivanti dalla presenza in cantiere di precedenti utenze da dismettere e di materiale da asportare), con delibera di Giunta comunale n. 8 del 12 febbraio 2015 e successiva determinazione n. 48 del 23 febbraio 2015, il Comune risolveva il contratto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006, assumendo che fossero stati disattesi i termini di ultimazione dei lavori previsti, e, più in generale, che il comportamento tenuto nel tempo dalla concessionaria avesse definitivamente compromesso la possibilità di completare l'opera;

di contro, l'ATI contestava sotto plurimi profili di illegittimità la risoluzione invocata dall'ente locale, ivi compresa la mancanza sottoscrizione di un contratto;

in data 12 marzo e 7 aprile 2015 si sono tenuti due sopralluoghi congiunti sul cantiere, al fine di valutare lo stato di realizzazione delle opere e di contabilizzare gli interventi successivi all'emissione del secondo ed ultimo stato di avanzamento lavori;

all'esito di tali sopralluoghi, il successivo 28 maggio veniva emesso lo stato di consistenza finale dei lavori già eseguiti, da cui emergeva la realizzazione di opere per un valore pari a 653.589,04 euro (oltre IVA), di cui 555.945,88 (oltre IVA) per lavori eseguiti e contabilizzati negli stati di avanzamento lavori già emessi, oltre a 97.643,16 euro (oltre IVA) per lavori eseguiti e non ancora contabilizzati;

i primi due stati di avanzamento lavori, in applicazione del bando di gara, venivano liquidati e pagati nella misura del 34,34 per cento del valore dei lavori eseguiti e contabilizzati, pari a 555.945,88 euro (oltre IVA), corrispondendo quindi al concessionario la complessiva somma di 189.957,25 euro (oltre IVA);

l'importo complessivo per i lavori svolti e per le prestazioni tecniche regolarmente rese dall'aggiudicatrice ammontava a 952.892,63 euro (compresa IVA), determinato come segue: 611.540,50 euro per lavori eseguiti ed oggetto dei primi due stati di avanzamento lavori approvati, rispettivamente, in data 13 dicembre 2011 e 2 aprile 2012, 107.407,47 per lavori

già eseguiti successivi al secondo stato di avanzamento lavori approvato, 61.613,93 per lavori eseguiti e non contabilizzati negli stati di avanzamento lavori approvati e, da ultimo, 172.336,73 euro per prestazioni tecniche rese dal concessionario;

il Comune di Fontanellato, oltre alla somma di 208.952,97 euro (compresa IVA), pari al 34,34 per cento dell'importo complessivo dei due stati di avanzamento lavori, ha altresì versato al concessionario la somma di 83.933,83 euro (compresa IVA) per le prestazioni tecniche eseguite, e così quella totale di 292.886,81 euro;

rilevato inoltre che:

da tale vicenda è sorta una controversia di natura civilistica innanzi al Tribunale di Bologna, adito dalla Fratelli Manghi Srl in liquidazione e concordato preventivo, in proprio nonché quale capogruppo dell'ATI, da una parte, e dalla società di progetto Il Listone Srl, dall'altra, affinché il Comune fosse condannato al pagamento nei loro confronti dell'indennizzo per opere eseguite, nonché per i danni da anomalo andamento e per il mancato guadagno subito;

l'ente territoriale, costituendosi in giudizio, chiedeva da parte sua la condanna delle parti attrici al risarcimento dei danni a seguito della loro grave inadempienza contrattuale;

le parti sono addivenute alla sottoscrizione di una scrittura privata transattiva, con conseguente rinuncia a tutte le pretese in precedenza reciprocamente avanzate in sede giudiziale, in forza della quale il Comune di Fontanellato si è impegnato a corrispondere alla Fratelli Manghi Srl in liquidazione e concordato preventivo la somma forfettaria onnicomprensiva di 379.905,80 euro;

rilevato, ancora, che:

per stessa ammissione dell'aggiudicatario, non sarebbe mai stato sottoscritto alcun contratto tra le parti, nonostante nel bando fosse indicato un termine perentorio a tal fine pattuito al 28 febbraio 2011;

nella delibera del Consiglio comunale di Fontanellato n. 57 del 29 novembre 2016, di approvazione della proposta di transazione, si è dato atto che "le inadempienze riscontrate in termini di mancata sottoscrizione del contratto di concessione, del mancato rispetto dei tempi di lavorazione previsti, di arbitraria interruzione dei lavori nonostante espresso Ordine di ripresa intimato dalla D.L., concretassero il carattere di gravità e di importanza dell'inadempimento previsto dall'art. 1455 del c.c.", e che "le suddette inadempienze, peraltro espressamente contemplate da puntuali clausole del Capitolato d'Oneri (posto in gara e accettato dal concorrente-

concessionario), oltre che da precise disposizioni legislative, costituivano causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale (nato a seguito di precisi atti: aggiudicazione definitiva, sottoscrizione dei verbali di cantierabilità e di consegna anticipata dei lavori, sottoscrizione dell'Accordo di Programma in data 22.02.2011, avvio del cantiere con regolare esecuzione delle lavorazioni dedotte nei SAL approvati e garantiti dalle cauzioni e polizze assicurative debitamente prodotte)";

l'appalto consisteva in un *project financing*, tale per cui era previsto che il Comune di Fontanellato avrebbe pagato il 34,34 per cento dell'importo dei lavori e l'impresa il restante 65,66 per cento, recuperando l'importo del suo investimento con la gestione della struttura nei successivi 47 anni;

anche laddove fosse stato sottoscritto il contratto, l'ente locale avrebbe dovuto corrispondere all'impresa il 34,34 per cento di 952.898,63 euro, ovvero 327.225,39 euro, somma dalla quale, dedotto quanto versato con i due stati di avanzamento lavori, sarebbe avanzata "solo" quella di 34.335,58 euro, di gran lunga inferiore all'impegno economico assunto in sede transattiva,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano posto o intendano porre in essere al fine di verificare lo sviluppo della vicenda e quali provvedimenti siano stati assunti o intendano assumere al riguardo.

(4-07137)

(8 marzo 2017)

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale 26 marzo 2008 il Ministero ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (PRUASC), la somma di 16.643.096,25 euro.

La Regione, con delibera della Giunta n. 1116 del 27 luglio 2009, ha approvato la graduatoria delle proposte ritenute ammissibili dalla commissione selezionatrice e finanziabili ai sensi del citato decreto ministeriale, tra le quali risulta anche quella presentata dal Comune di Fontanellato per un finanziamento complessivo Stato-Regione pari a 1.620.900 euro.

In data 3 giugno 2010 il Ministero e la Regione hanno sottoscritto un apposito accordo di programma con il quale sono stati definiti gli inter-

venti ammessi a finanziamento, le procedure attuative del programma nonché i tempi e le modalità di accreditamento alla medesima Regione delle risorse assegnate con il decreto ministeriale, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati del finanziamento a carico dello Stato.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 dell'accordo di programma, la Regione ha sottoscritto in data 22 febbraio 2011 con il Comune di Fontanellato il previsto accordo di programma che individua, tra l'altro, le modalità di erogazione del finanziamento statale e regionale attribuito al medesimo Comune per la realizzazione del programma nonché i reciproci impegni per la realizzazione degli interventi del programma. Per gli aspetti contrattuali tra il Comune di Fontanellato ed il concessionario dell'intervento edilizio "Il Listone" sono state chieste informazioni al Ministero dell'interno che tramite la Prefettura di Parma ha comunicato quanto segue.

Con deliberazione della Giunta municipale dell'8 febbraio 2015, il Comune di Fontanellato, preso atto che le inadempienze da parte del concessionario inerenti al programma di riqualificazione urbana dell'edificio denominato "Il Listone" avevano irrimediabilmente compromesso la possibilità di completare l'opera, determinava la risoluzione del rapporto instaurato mediante accordo di programma con l'associazione temporanea di imprese composta dalla ditta F.lli Manghi SpA (mandataria capogruppo) ed il consorzio Zenit società cooperativa (mandante). Iniziativa assunta il 23 febbraio successivo con determinazione del dirigente del 3° settore area tecnica del Comune. Lo stato di consistenza predisposto dal direttore dei lavori, aggiornato alla data del 16 aprile 2015, quantificava le opere realizzate con l'importo complessivo pari a 653.589,04 euro, maggiore rispetto a quello accertato dallo stesso decreto-legge in occasione del secondo ed ultimo stato d'avanzamento liquidato alla ditta F.lli Manghi (555.945,88 euro). Tale differenza si spiega anche col fatto che il secondo stato di avanzamento si riferiva ai lavori eseguiti fino al 27 marzo 2012 ma l'impresa, pur avendo annotato sul "libro giornale" la sospensione unilaterale dei lavori in data 18 aprile 2012, ha di fatto continuato ad operare, sia pure ad intermittenza ed a regime ridotto, fino al 14 settembre 2012.

A seguito della risoluzione contrattuale, la ditta F.lli Manghi srl, in liquidazione e concordato preventivo, e la società di progetto "Il Listone" hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, l'amministrazione comunale chiedendo il pagamento delle opere realizzate ed il ristoro per il danno derivante da anomalo andamento e mancato guadagno subito. Il Comune di Fontanellato, costituitosi in giudizio, ha chiesto a sua volta la condanna della controparte al risarcimento dei danni per inadempienza contrattuale. La controversia si è risolta con la sottoscrizione di una scrittura privata in forza della quale il Comune si è impegnato a corrispondere alla F.lli Manghi srl una somma forfettaria di 379.905,80 euro.

Nella delibera di Consiglio comunale n. 57 del 29 novembre 2016 avente per oggetto "Contenzioso 'Listone'. Esame proposta di transazione" si

legge che il Comune ha quantificato in complessivi 952.892,63 euro l'importo dei lavori e delle prestazioni tecniche regolarmente rese dal concessionario ed utilmente acquisite dal Comune. Detto importo deriverebbe testualmente da: 611.540,50 euro per lavori eseguiti e oggetto dei primi due stati di avanzamento dei lavori approvati rispettivamente il data 7 dicembre 2011 e il 27 marzo 2012; 107.407,47 euro per lavori già eseguiti successivi al secondo stato di avanzamento approvato, come risulta dalla determinazione n. 419 del 12 novembre 2015; 61.613,93 euro per lavori eseguiti e non contabilizzati negli stati di avanzamento approvati; 172.336,73 euro per prestazioni tecniche rese dal concessionario.

La somma forfettaria di 379.905,80 euro che il Comune ha riconosciuto al concessionario deriverebbe, pertanto, dall'indicato importo complessivo dei lavori e delle prestazioni tecniche regolarmente rese di 952.892,63 euro, decurtato di quanto già liquidato alla F.lli Manghi srl 292.886,81 euro e di ulteriori 280.106,02 euro. Tale ultima cifra corrisponde agli oneri che il Comune stesso ha stimato di dover sostenere per il riallestimento di cantiere, noli e ponteggi, pulizia delle aree di cantiere, spese tecniche, oneri amministrativi e importo della cauzione provvisoria per mancata sottoscrizione della convenzione.

Si rappresenta, infine, che il Comune di Fontanellato ha evidenziato che la chiusura del contenzioso ha consentito all'ente di avere certezza della spesa da sostenere salvaguardando la programmazione di investimenti futuri, nel rispetto degli equilibri di bilancio, pervenendo all'avviso del completamento del PRUASC "Il Listone" a seguito di una proposta di *project financing* per iniziativa autonoma di altro operatore economico.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(20 dicembre 2017)

ORELLANA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

l'articolo 11, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione europea stabilisce che le istituzioni europee devono mantenere: "un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile";

proprio in virtù di quanto stabilito dal citato articolo 11, il Parlamento europeo e la Commissione europea il 23 giugno 2011 hanno sottoscritto un Accordo interistituzionale, con il quale hanno istituito un "registro per la trasparenza", al fine censire e controllare le organizzazioni, le persone

giuridiche ed i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione;

tale accordo è stato successivamente riesaminato ed aggiornato da un gruppo di lavoro le cui raccomandazioni sono state approvate, in prima battuta, dalla Commissione europea, e, successivamente, dal Parlamento europeo;

l'accordo attualmente vigente, firmato dagli organi di entrambe le istituzioni il 16 settembre 2014 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2015, istituisce il "Registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche europee";

il testo individua, tra l'altro, l'ambito di applicazione del Registro, le attività ammesse alla registrazione e quelle escluse, nonché gli incentivi per i registrati, e si compone di 4 allegati, ciascuno dei quali prevede: le categorie di registrazione (allegato I); le informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi (allegato II); il codice di condotta (allegato III); le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami nonché i provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta (allegato IV);

l'attuale disciplina, tuttavia, continua a presentare diverse criticità basate principalmente su due elementi, ossia la non obbligatorietà dell'iscrizione da parte dei rappresentanti di interessi e la mancata adesione del Consiglio dell'Unione europea al Registro;

considerato che:

anche al fine di superare tali criticità, il 28 settembre 2016 la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di Accordo interistituzionale basata su un Registro per la trasparenza obbligatorio COM(2016) 627 *final*, finalizzata a garantire concretamente la trasparenza delle attività di *lobbying*;

tra le principali novità previste dal nuovo testo della Commissione merita particolare menzione il fatto che, per la prima volta, tutte e tre le istituzioni, compreso il Consiglio, sono soggette alle stesse norme minime; inoltre, in base al nuovo testo, gli incontri con i responsabili politici e alti funzionari delle tre istituzioni sarebbero obbligatoriamente subordinati alla previa iscrizione nel Registro per la trasparenza;

pertanto, anche l'impostazione meramente premiale, che caratterizza la vigente disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi di livello europeo, è superata dall'introduzione di un più efficace meccanismo di

vigilanza riferito ad eventuali inosservanze o violazioni del codice di condotta, di cui all'allegato III;

tale meccanismo di vigilanza, disciplinato dall'allegato IV, si incardina sull'attribuzione al Segretariato, di cui all'articolo 9 della proposta di Accordo, del potere di indagine, di controllo e di irrogare sanzioni;

è bene tuttavia specificare che, ai sensi dell'articolo 13 della proposta di Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri possono, su base volontaria, notificare al Segretariato il loro desiderio di subordinare certi tipi di interazione di rappresentanti d'interessi con le loro rappresentanze permanenti presso l'UE alla previa iscrizione nel Registro per la trasparenza. La notifica deve precisare i tipi di interazione proposti e le relative condizioni. Il paragrafo 3 dell'articolo 13 specifica che l'accettazione della notifica di cui al paragrafo precedente non conferisce agli Stati membri notificanti lo *status* di parte del presente accordo interistituzionale;

l'adozione dell'accordo interistituzionale su un Registro per la trasparenza obbligatorio costituirebbe un importante passo in avanti ai fini dell'implementazione della trasparenza, non solo nell'ambito della regolamentazione della rappresentanza degli interessi in seno all'Unione, ma in tutto il processo decisionale europeo. Anche per questo numerose organizzazioni quali "Transparency International" e "Riparte il Futuro", si stanno impegnando affinché ci sia una celere implementazione della proposta di Accordo,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda chiarire ufficialmente, in vista dei prossimi negoziati, la posizione dell'Italia relativamente all'adozione del Registro obbligatorio della trasparenza;

se, nel definire e consolidare la posizione dell'Italia sul nuovo Registro europeo, non reputi necessario avviare strumenti di consultazione e partecipazione pubblica, anche al fine di chiarire elementi, quali i principi dell'eventuale sistema premiale e sanzionatorio per i portatori di interessi e l'opportunità di introdurre il divieto di *revolving doors* per determinate figure professionali;

se ritenga opportuno adoperarsi affinché anche la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea aderisca al Registro obbligatorio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della proposta di Accordo e come già attuato da altri Stati membri.

(4-08270)

(18 ottobre 2017)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne la normativa sui gruppi di interesse e sul registro per la trasparenza dell'Unione europea. In particolar modo, si chiede di chiarire la posizione dell'Italia nell'ambito dei negoziati sull'attuale proposta per un nuovo registro "obbligatorio" per la trasparenza, facendo altresì riferimento al ruolo delle rappresentanze permanenti nazionali presso l'Unione europea.

Nell'ordinamento italiano, come è noto, la regolamentazione dei rapporti tra decisore pubblico e rappresentanti di interessi ("lobbisti") è stata oggetto negli ultimi anni di alcune iniziative legislative il cui esame parlamentare, più volte avviato, non è tuttavia giunto a compimento. Continua dunque a mancare una regolamentazione organica che definisca i confini e le regole dell'attività del *lobbying* a livello nazionale. Per quanto riguarda l'Unione europea, come ricordato, esiste invece da tempo una specifica regolamentazione e nell'ultimo periodo a Bruxelles si sta discutendo la nuova proposta di accordo interistituzionale presentata dalla Commissione europea il 28 settembre 2016. Nello specifico viene proposta l'istituzione di un registro per la trasparenza "obbligatorio" per i portatori di interesse che interagiscono con Parlamento, Consiglio e Commissione europea. Attualmente esiste già un registro per la trasparenza "volontario" del Parlamento europeo e della Commissione europea lanciato nel 2011 unificando quelli che fino a quel momento erano stati due sistemi distinti di registrazione: del Parlamento (dal 1996) e della Commissione (dal 2008).

L'accordo interistituzionale propone che le tre principali istituzioni europee, compreso il Consiglio, siano soggette alle medesime norme minime nel relazionarsi con i portatori di interessi. Nello specifico, gli incontri con i responsabili politici delle suddette istituzioni verrebbero subordinati all'iscrizione nel registro, mentre più in generale si registra un rafforzamento delle misure di monitoraggio del codice di condotta associato all'iscrizione al registro stesso. L'obiettivo dell'accordo è in ultima analisi quello di proporre un sistema chiaro e semplificato che essenzialmente colmi la lacuna principale del sistema di regolamentazione del *lobbying*, ossia quella della mancanza del coinvolgimento del Consiglio dell'Unione europea.

Nel quadro di tale scenario, le cui articolazioni sono dunque sia prettamente nazionali che europee, la tematica della regolamentazione dei portatori di interessi è stata affrontata durante il comitato tecnico di valutazione (CTV) in preparazione del comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) prevedendo il coinvolgimento delle amministrazioni tutte, ed in particolare di quelle maggiormente interessate e competenti in materia, al fine di coordinare la posizione italiana in sede di negoziato. Stretto ovviamente è stato il raccordo con il fronte europeo, in particolare con le riunioni a Bruxelles in ambito gruppo affari generali (GAG) e COREPER.

In quest'ultima sede, il 6 dicembre 2017, sono state approvate le versioni consolidate del progetto di decisione del Consiglio e dell'accordo interistituzionale che costituiscono il mandato negoziale del Consiglio in prospettiva dei negoziati con la Commissione europea e con il Parlamento europeo. Tale occasione ha permesso, coerentemente alla postura negoziale mantenuta fin dall'inizio delle discussioni, di ribadire la propria aspirazione per un accordo più ambizioso rispetto alla versione di compromesso raggiunta.

Con particolare riferimento all'art. 13 del progetto di decisione del Consiglio, gli Stati membri, durante il proprio mandato di presidenza del Consiglio, vengono incoraggiati a condizionare le interazioni delle rispettive rappresentanze permanenti presso la UE con i rappresentanti di interessi, alla previa iscrizione di questi ultimi al registro per la trasparenza. La notifica dovrà nello specifico precisare la tipologia di interazione avvenuta e dovrà essere pubblicizzata nel sito *web* del registro stesso.

In conclusione, si può ribadire che i negoziatori del Governo italiano, in linea con un percorso di progressiva consapevolezza sia nazionale che regionale (nonché attraverso le iniziative di alcuni Ministeri) sulla necessità di regolamentare il "*lobbying*", abbiano pienamente rappresentato a Bruxelles tale sensibilità risultante peraltro dell'attività di raccordo interministeriale sviluppata a Roma in parallelo al negoziato europeo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
GOZI

(22 dicembre 2017)

ORRU', PADUA, PAGLIARI, MOSCARDELLI, MORGONI, MIRABELLI, MATTESINI, MINEO, DEL BARBA, COLLINA, BIANCO, PARENTE. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'attuale linea ferroviaria che collega Palermo a Trapani, della lunghezza di 125,17 chilometri, via Milo e Calatafimi, venne inaugurata il 28 ottobre 1937, quando venne aperto all'esercizio il tratto di linea, lungamente atteso, di 47 chilometri tra Alcamo diramazione, Milo e Trapani. Il primo collegamento tra le due città tuttavia risale al 1881, quando la Società sicula occidentale inaugurò l'ultimo tratto intermedio di collegamento;

la linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo è l'ideale prosecuzione della linea costiera Messina-Palermo e collega i due capoluoghi di provincia;

il 25 febbraio 2013, a seguito della caduta sui binari di circa 40 metri cubi di detriti, franati da un terrapieno a causa del maltempo, è stata sospesa poco dopo le ore 14.00 la circolazione ferroviaria tra Salemi e Castelvetro, sulla linea Palermo-Alcamo-Trapani via Milo. Subito dopo il cedimento strutturale le squadre tecniche di Rfi, che gestisce per conto di Ferrovie dello Stato l'intera rete ferroviaria italiana, si sono messe all'opera per ripristinare le condizioni di circolazione, prevedendo di riprendere la normale circolazione nei giorni immediatamente successivi al cedimento;

da febbraio ad oggi, tuttavia, la tratta non è mai stata riaperta e Rfi, nonostante abbia un contratto con la Regione Sicilia, ha deciso di sospendere definitivamente la tratta a partire dall'11 agosto;

la tratta ferroviaria è strategica per la provincia di Trapani, in quanto la allaccia all'aeroporto di Birgi e, soprattutto, mette in collegamento i due aeroporti della Sicilia occidentale (Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani). Il danno che si è creato con il mancato ripristino della tratta ferroviaria, dunque, non riguarda solo la provincia di Trapani ma ha ripercussioni su tutto il territorio nazionale in termini di mancata ricaduta economica legata al turismo della Sicilia e dell'Italia, oltreché sulla mobilità di un migliaio di persone tra lavoratori e passeggeri;

la tratta costituisce, infatti, una via cruciale per lo sviluppo del territorio che necessita di potenziamento, non di interruzioni e dismissioni e che, però, poiché i problemi della linea sono di tipo strutturale, sembra essere stata dimenticata dal Programma infrastrutture strategiche emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aprile 2013;

infatti, da notizie di stampa, si apprende che la chiusura della tratta Alcamo-Trapani sarebbe in netto contrasto con quanto concordato da Rfi con il Ministero nell'ambito del contratto di programma 2012-2014;

finora il percorso è stato assicurato da un servizio sostitutivo effettuato in *pullman* ma anche questo servizio sembrerebbe a rischio: pare infatti che vi sia l'intenzione di mantenerlo attivo solo per un breve periodo. Ciò significa che, da metà agosto 2013, si potrà andare da Palermo a Trapani via ferrovia solo via Castelvetro con un dispendio di tempo di 5 ore;

sin dall'immediato periodo successivo alla mancata riapertura della tratta, da parte dei sindacati del settore e della popolazione locale coinvolta sono state rivolte richieste, più volte reiterate, al Ministro, al Presidente della Regione Sicilia e al prefetto di Trapani, oltre che ai vertici regionali e nazionali di Ferrovie dello Stato SpA e di Rfi, nonché sono stati promossi

numerosi incontri a livello locale, ricevendo sempre risposte vaghe che rinviavano puntualmente alla responsabilità di altri organi;

a quanto consta agli interroganti, sembrerebbe che Rfi non abbia più interesse alla riapertura della tratta ferroviaria per gli elevati costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se così fosse, a giudizio degli interroganti si tratterebbe dell'ennesimo atto sconsiderato contro il diritto alla mobilità e condurrebbe al progressivo isolamento di alcuni comuni come Trapani, Calatafimi-Segesta e Alcamo, oltre al mancato collegamento veloce tra i due aeroporti richiamati. Tutto ciò condurrebbe ad una decrescita dell'economia trapanese già fortemente in crisi,

si chiede di conoscere:

quali siano gli enti a cui attiene la responsabilità decisoria della tratta ferroviaria Alcamo-Trapani via Milo;

se al Ministro in indirizzo risultino, qualora fosse realmente confermata la notizia della dismissione della tratta, le determinazioni sulla base delle quali si è arrivati a tale decisione;

quali siano gli intendimenti del Ministro al fine di garantire, al più presto, il collegamento più celere possibile tra gli aeroporti di Punta Raisi di Palermo e Birgi di Trapani, ed il territorio coinvolto dalla presunta dismissione della tratta.

(4-00699)

(1° agosto 2013)

RISPOSTA. - Il costo previsto per il ripristino della tratta ferroviaria Palermo-Trapani via Milo con la redazione del nuovo contratto di programma (parte investimenti 2017-2021) è pari a 144 milioni di euro, completamente finanziati con fondi provenienti dal Ministero dell'economia e delle finanze per 110 milioni di euro e 34 dai fondi FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) 2014-2020.

Attualmente è in corso la progettazione e gli affidamenti dei lavori sono previsti per la fine del 2018.

Le attività finalizzate alla riapertura della linea ed alla riduzione dei tempi di percorrenza consistono principalmente in: a) interventi alla sede per l'eliminazione di cedimenti diffusi dei rilevati e modifiche al corpo stradale e alle opere di difesa; b) potenziamento infrastrutturale mediante la

modifica alla geometria del tracciato con aumento della velocità di fiancata;
c) adeguamento ai nuovi *standard* tecnologici.

Nell'ambito del progetto sono previsti gli studi per il collegamento con l'aeroporto di Trapani Birgi, l'eliminazione dei passaggi a livello e l'elettificazione della linea tra Piraineto e Trapani.

La suddetta tratta si sviluppa principalmente in rilevato e a mezza costa, con pendenze entro il 5 per mille, e comprende 11 gallerie, 107 ponti e ponticelli ad arco in muratura e 13 ponti ad arco in muratura a più luci. Vi sono 29 passaggi a livello maggiormente concentrati nella tratta Piraineto-Alcamo.

La riapertura della tratta garantirà lo sviluppo di collegamenti veloci a basso impatto

ambientale tra i due capoluoghi e con l'aeroporto di Trapani Birgi. L'ultimazione delle opere è prevista per la fine del 2023.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(22 dicembre 2017)

SANTANGELO, CASTALDI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, LEZZI, SERRA, NUGNES, MARTON, PUGLIA, MORONESE, GIARRUSSO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

dall'articolo pubblicato dal giornale *on line* "TP24" il 27 settembre 2017, intitolato "Caos Ryanair a Trapani, taglia le tratte per Roma, Genova, Parma, Trieste, fino a Marzo", si apprende che: "Ryanair ha annunciato un nuovo taglio dei voli, e questa volta è colpito pesantemente l'aeroporto di Trapani. La compagnia irlandese, infatti, che è nel caos per il pasticcio delle ferie dei piloti, ha annunciato una serie di tratte sospese fino a Marzo 2018, e le notizie per Trapani non sono buone. Nell'elenco ufficiale appena pubblicato, infatti, ci sono il Trapani - Roma, Trapani - Genova, Trapani - Parma, Trapani - Cracovia, Trapani - Trieste, Trapani - Francoforte, Trapani - Baden Baden";

dal comunicato del 27 settembre 2017 "Cambio Programmazione invernale", sul sito della Ryanair, si evince che: "Ryanair, la più grande compagnia aerea in Europa, oggi 27 settembre ha confermato il rallentamento della propria crescita durante il prossimo inverno (da novembre 2017 a

marzo 2018). Da novembre 2017, voleranno 25 aerei in meno su una flotta complessiva di 400 aeromobili. Riducendo la programmazione voli in modo pianificato e controllato, Ryanair eliminerà ogni rischio di ulteriori cancellazioni";

con atto di sindacato ispettivo 4-08049, pubblicato il 14 settembre 2017, nella seduta n. 875 del Senato della Repubblica, il primo firmatario della presente interrogazione aveva segnalato che a seguito dell'imminente chiusura dell'aeroporto di Trapani-Birgi per i noti lavori di manutenzione della pista a partire dal prossimo 6 novembre, la compagnia aerea Ryanair aveva spostato presso lo scalo di Palermo "Punta Raisi" i voli in partenza dall'aeroporto di Trapani-Birgi e diretti a Bruxelles-Charleroi e Pisa;

la notizia degli ulteriori tagli dei voli, e comunque l'aver sospeso dette tratte fino a marzo 2018, rappresenta l'ennesima "tegola" per il territorio, soprattutto per l'intera economia che ruota attorno al settore turistico;

considerato che l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) è pronta a multare la compagnia aerea Ryanair se dovessero emergere irregolarità nei rimborsi nei confronti dei passeggeri che ne hanno diritto, come è emerso dal tavolo che si è svolto il 25 settembre 2017 presso la Direzione generale dell'ente stesso;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

le note vicende legate alla questione del piano ferie dei piloti Ryanair non possono ricadere sull'operatività e la gestione aeroportuale dello scalo Trapani;

i suddetti tagli e/o sospensioni fino a marzo 2018 risultano non giustificabili e probabilmente non in linea con i rapporti e gli impegni contrattuali di *co-marketing* in essere, anche con i comuni del territorio trapanese. Inoltre, i tagli porteranno a un ulteriore transito dei passeggeri dallo scalo Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, con un considerevole danno economico per tutto l'area del trapanese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi affinché sia verificato se la compagnia aerea Ryanair abbia preventivamente concordato con la società aeroportuale i suddetti tagli e valutato che quest'ultimi non vadano a penalizzare lo scalo di Trapani mantenendo le tratte operative da e per Trapani;

se intenda fornire una stima del danno erariale arrecato dalle ultime decisioni della compagnia aerea alla società aeroportuale Airgest SpA e ai

comuni che hanno sottoscritto il contratto di *co-marketing* con Airport Marketing Services Limited (AMS) di Dublino, controllata Ryanair, per la co-promozione pubblicitaria sul suo sito.

(4-08136)

(28 settembre 2017)

RISPOSTA. - In ordine alla problematica della cancellazione dei voli programmata da Ryanair a seguito delle note problematiche organizzative dovute alla fuoriuscita di un numero significativo di piloti e alla necessità di garantire i riposi contrattualmente previsti, si precisa che a partire dal 10 settembre 2017 fino alla fine del mese di ottobre e, successivamente, dal mese di novembre fino al termine della stagione invernale IATA 2017-2018, il vettore Ryanair ha modificato l'operativo previsto, cancellando un rilevante numero di voli o riducendo le frequenze operate su alcuni aeroporti in tutta Europa. Tali variazioni, nel periodo settembre-ottobre 2017, hanno interessato circa 315.000 passeggeri in Europa; per le cancellazioni si tratta di 2.100 voli su 103.000.

Successivamente, nel periodo novembre 2017-marzo 2018 (variazioni annunciate il 27 settembre 2017), il numero dei passeggeri coinvolti sarà di circa 400.000; le modifiche (cancellazioni e cambio di schedulato) riguarderanno 18.000 degli 800.000 voli. Per il periodo da settembre fino al termine della stagione di traffico estiva 2017 (28 ottobre 2017) il vettore ha cancellato in Italia oltre 700 voli. Le cancellazioni interessano tutti gli aeroporti siti quali il vettore opera (Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Catania, Lamezia, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Perugia, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Trapani, Treviso e Verona). Si tratta per la maggior parte di cancellazioni di frequenze di voli su aeroporti che normalmente sono serviti dalla stessa compagnia con più servizi giornalieri e per i quali il vettore aveva alla data della cancellazione un numero limitato di prenotazioni.

Su un totale di oltre 1.800 rotte operate in Europa ammontano a 34 quelle completamente cancellate per la stagione invernale 2017-2018; 11 di queste riguardano gli aeroporti italiani di Palermo, Pisa, Trapani e Treviso. Sempre nella stagione invernale, alcuni voli subiranno delle modifiche di operativo, per cui verranno effettuati in giorni della settimana diversi da quelli nei quali inizialmente erano programmati (si veda ad esempio voli da e per Alghero, Bergamo Pisa, Roma Ciampino, Comiso, Milano Malpensa e Trapani).

Nel nostro Paese la vicenda Ryanair è all'attenzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché è oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nella sua attività di

vigilanza sul corretto operare dei vettori e di autorità nazionale incaricata della tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. In particolare, l'ENAC si è immediatamente attivato per ottenere da parte dell'omologa autorità aeronautica irlandese informazioni riguardo alla situazione della compagnia, con particolare riferimento al tema della fruizione di ferie e recuperi da parte degli equipaggi e del rispetto della normativa sui tempi di volo. In aggiunta, già dagli scorsi mesi, ENAC ha implementato i contatti con la medesima autorità per attivare le modalità di *cooperative oversight* (supervisione congiunta) previste dalla normativa europea.

Dal punto di vista della tutela del passeggero, tenuto conto dell'elevato numero di passeggeri coinvolti, l'ENAC ha immediatamente interloquuto con Ryanair per ottenere rassicurazioni riguardo al rispetto del regolamento europeo sulla tutela dei diritti del passeggero in ordine alle procedure di rimborso, riprotezione e corresponsione della compensazione, ove dovuta. Si ricorda che, in base a tale normativa, i passeggeri hanno diritto, in caso di cancellazione dei voli, alla riprotezione su voli alternativi, che deve essere assicurata dalla stessa compagnia, o al rimborso del prezzo del biglietto. In caso di inadempienza da parte del vettore, le autorità nazionali competenti sono tenute ad applicare le sanzioni previste.

Il 19 ottobre 2017 si è poi svolto presso ENAC un incontro con l'amministratore delegato di Ryanair che ha avuto all'ordine del giorno l'analisi delle cancellazioni operate dalla compagnia irlandese, il riscontro sul rispetto delle forme di tutela dei passeggeri previste dal regolamento citato e il piano di sviluppo della compagnia. Dalle informazioni fornite dal vettore nel corso dell'incontro, è emerso l'intendimento della compagnia, superata l'attuale congiuntura, di continuare a sviluppare il proprio traffico in Italia, con una prospettiva di crescita che, già nella stagione invernale, prevede un incremento di voli del 6 per cento rispetto all'anno precedente e, comunque, un'ulteriore crescita fino al termine del 2018.

In particolare, per i voli su Trapani, ENAC riferisce che Ryanair in data 20 ottobre ha comunicato di aver preventivato il ripristino dei voli sull'aeroporto di Trapani a decorrere dal prossimo mese di giugno specificando che il ripristino era ancora in fase negoziale. Altresì, ENAC ricorda che, per quanto concerne la chiusura dell'aeroporto Trapani Birgi, la pista, chiusa da lunedì 6 novembre fino alla giornata di domenica 10 dicembre per indifferibili interventi di manutenzione straordinaria, è stata riaperta l'11 dicembre 2017.

Le strutture dell'ENAC continueranno a monitorare attentamente la situazione e a seguirne gli sviluppi.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(22 dicembre 2017)
